



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza

Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783

Tel. 09853218 e fax 09853447

ORDINANZA N. 546/2022

Oggetto: **IN MATERIA DI RUMORI E QUIETE PUBBLICA - ANNO 2022**

Il Sindaco

TENUTO CONTO della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

VISTA la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995:

VISTI il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

VISTO il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTO l'art.659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";

VISTI:

- l'art.54 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.,
- il TESTO UNICO delle leggi di pubblica sicurezza,
- la LEGGE n. 283/1962,
- il REGOLAMENTO DPR. n.327/80,
- il Dlgs.n.507/99
- il Dlgs. n.480/1994,
- il DPCM n.267/99,
- il Dlgs n.112/98
- la LEGGE REGIONALE DELLA CALABRIA n.34/2009,
- lo STATUTO COMUNALE,

con i poteri attribuiti dalla legge

ORDINA

Che le attività potenzialmente rumorose sotto indicate osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica.

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente ordinanza sono manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le attività musicali all'aperto (piano-bar, ecc.), le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 2 (Impianti di diffusione sonora all'aperto)

1. E' vietato l'uso all'aperto di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e altre sorgenti sonore, a qualunque titolo, su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei mezzi di pronto soccorso, pronto intervento e di organi di Polizia, salvo quanto disciplinato dalle successive disposizioni della presente ordinanza.

Art. 3 (Cantieri edili)

1. L'uso di macchinari rumorosi (martelli pneumatici, betoniere, ecc.) è vietato su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le attività inerenti verde pubblico, raccolta rifiuti e pulizia delle strade:
 - per il periodo 16 settembre – 31 maggio, dalle ore 20,00 alle ore 8,00;
 - per il periodo 1 giugno - 15 settembre, dalle ore 20,00 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,00.
2. Deroga a tali orari è consentita, previa comunicazione alla Polizia Municipale, unicamente nel caso di getto di solai e qualora si configuri la necessità di intervenire con urgenza a compiere lavori per ripristinare servizi di pubblica utilità (gas, acqua, telefono, fognature, ecc.).
3. Ai sensi dell'art.6 della legge 447/95 l'uso di macchinari rumorosi, negli orari consentiti, è autorizzato in deroga al rispetto dei limiti differenziali e dei limiti di zona di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.
4. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq di 70 dBA, con tempo di misura (TM) di circa 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

Art. 4 (Manifestazioni, feste popolari, luna park e similari, attività sportive)

1. Le manifestazioni collettive e/o pubbliche, i luna park e altre attività temporanee similari possono essere autorizzate solo in aree all'uopo indicate dalla Giunta comunale.
2. Tali attività dovranno rispettare i seguenti limiti:
 - Limite per il pubblico LASmax =108 dBA,
 - Limite in facciata LASlow 75 dBA,
 - Limite in facciata LAeq 70 dBA, con flusso atteso > 5000 persone;
 - Limite per il pubblico LASmax =108 dBA,
 - Limite in facciata LASlow 70 dBA,
 - Limite in facciata LAeq 65 dBA, con flusso atteso < 5000 persone.
3. Detti limiti non sono applicabili all'intera durata della manifestazione, ma solo ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non sono in grado di rispettare i limiti di immissione di cui al DPCM 14/11/97 e pertanto fruiscono del regime di deroga.

Art. 5 (Uso di amplificatori ed altoparlanti)

1. L'uso di amplificatori di sorgenti sonore e di altoparlanti è consentito:
 - a) per i luna park, parchi giochi e similari, nel rispetto dei seguenti orari:
 - per il periodo 16 settembre - 31 maggio: dalle ore 9,00 alle ore 24,00;

- per il periodo 1 giugno - 15 settembre, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 01,00;
- b) per le feste popolari, manifestazioni sportivo-ricreative e similari, negli orari previsti nelle singole autorizzazioni d'esercizio o nelle segnalazioni certificate di svolgimento.

Art. 6 (Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Nel periodo 1 giugno- 30 settembre, per un massimo di tre deroghe in una singola settimana intesa da lunedì a domenica è consentita l'attività di intrattenimento musicale, previa comunicazione alla Polizia Municipale, all'interno o all'esterno dei locali, a supporto dell'attività principale, nelle fasce orarie dalle ore 10,00-13,00 e 17,30-01,00.
2. Le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.
3. Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa.
4. Dopo le ore 01.00 l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora all'interno dei locali è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.
5. Il rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti.
6. In mancanza della relazione anzidetta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 01.00.
7. Nel periodo 1 ottobre – 31 marzo gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno ed all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.
8. Per i pubblici esercizi posti sull'arenile si applicano le disposizioni specifiche previste dall'articolo 8 della presente ordinanza e dalla ordinanza balneare integrativa comunale.

Art. 7 (Esercizi alberghieri e campeggi)

1. Nel periodo 1 aprile - 30 settembre di ogni anno gli esercizi alberghieri ed i campeggi possono effettuare intrattenimenti musicali, nelle fasce orarie delle ore 09.00-13.00 e dalle 17.00-00.30, esclusivamente per le persone alloggiate.
2. La diffusione sonora deve avvenire a volume moderato. Le casse e gli altoparlanti, al fine di contenere il rumore all'interno delle strutture alberghiere non devono essere rivolte verso l'esterno e devono essere collocate in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento acustico delle aree pubbliche e nel vicinato.
3. Tali attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.
4. Dopo le ore 00.30 l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora all'interno dei locali è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.
5. Il rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, contenente

l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. In mancanza della relazione anzi detta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 00.30.

6. Nel periodo 1 ottobre – 31 marzo gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno ed all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

7. È consentita l'attività di animazione all'aperto, nei periodi indicati ai punti precedenti, anche con l'uso di impianti di amplificazione, purchè la diffusione sonora avvenga nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

Art. 8 (Stabilimenti balneari ed esercizi pubblici posti sull'arenile)

1. Nel periodo 1 giugno - 30 settembre di ogni anno negli stabilimenti balneari possono essere svolte feste di intrattenimento musicale all'esterno, in numero massimo di tre deroghe in una settimana intesa da lunedì a domenica, nell'orario stabilito dalla normativa vigente.
2. Le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.
3. E' obbligatoria la dichiarazione di inizio attività al Comune.
4. Le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora e musicale devono essere disposti o a ridosso del lato mare degli edifici degli stabilimenti balneari ed orientati verso la spiaggia, oppure anche a monte degli edifici degli stabilimenti ma rivolti verso il mare.
5. Il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti.
6. Nel periodo 1 ottobre - 31 marzo gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno ed all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.
7. E' consentita l'attività di animazione all'aperto, nei periodi indicati ai punti precedenti, anche con l'uso di impianti di amplificazione, purchè la diffusione sonora avvenga nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

Art. 9 (Comunicazioni di servizio e imbarcazioni trasporto passeggeri)

1. Nel periodo 1 aprile - 30 settembre l'uso di altoparlanti per comunicazioni di servizio o di interesse collettivo è consentito limitatamente ai seguenti orari: dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 21.00.
2. Su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, annunci, anche registrati, aventi ad oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie dalle ore 09.30 alle ore 12.30, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
3. Le imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri potranno utilizzare apparecchiature musicali di amplificazione e diffusione sonora nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

Art. 10 (Deroghe periodi speciali)

1. In deroga alle disposizioni dei precedenti articoli, per periodi speciali come:
 - Feste natalizie,
 - 1 maggio,
 - 2 giugno,
 - Festeggiamenti Madonna delle Grazie,
 - Festeggiamenti del Santo Patrono di San Nicola Arcella,
 - Il mese di agosto,

i titolari dei complessi ricettivi, i gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli stabilimenti balneari e delle imbarcazioni di cui alla presente ordinanza, sono autorizzati a protrarre l'orario di svolgimento delle attività di intrattenimenti musicali di 1/2 ora rispetto agli orari previsti dalla presente ordinanza, beneficiando sempre della deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

2. In occasione di eventi speciali che durano per l'intera notte, preventivamente autorizzati con decreto sindacale, è consentito lo svolgimento di intrattenimenti musicali anche all'aperto, fermo restando il limite previsto dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

Art. 11 (Sanzioni)

1. Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, commesse da titolare di autorizzazione di polizia amministrativa, costituiscono casi di abuso della persona autorizzata, che permettono la sospensione o la revoca della licenza per intrattenimenti musicali, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. disposta con ordinanza del Sindaco.
2. Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza, salvo che la violazione riguardi la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività al Comune, ovvero che la stessa sia punibile ai sensi di una norma statale, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
 - In caso di 1^a violazione, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 3 e la sospensione della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per un massimo di 30 giorni.
 - In caso di violazioni successive alla 1^a è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10 comma 3 e la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art.10 del T.U.L.P.S. per un periodo minimo di 4 mesi.
3. E' altresì punita con la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 (pagamento in misura ridotta € 100), la mancata presentazione della dichiarazione di inizio di attività al Comune.
4. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti; in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 659 Codice Penale.

Art. 12 (Abrogazioni)

1. Le precedenti ordinanze comunali in materia sono abrogate e sostituite dalla presente.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso amministrativo nei termini e nei modi stabiliti dal DPR 115/1971, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale Amministrativo della Calabria, nei modi e nei termini previsti dalla legge 1034/1971 e ss.mm.ii., al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi stabiliti dal DPR 1199/1971, rispettivamente entro e non oltre 30,60 e 120 giorni dalla data della notifica.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza sindacale all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale nella Sezione Trasparenza, nonché la trasmissione:

- al Comando di Polizia Locale,
- alla Stazione dei Carabinieri di Scalea,
- all'ARPACAL,
- all'ASP di Cosenza,
- alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia,
- alla Capitaneria di Porto di Maratea.

Prot. n° 5117

San Nicola Arcella 31/05/2022

Il Sindaco
f.to Eugenio Madeo